CITTÀ DI VITERBO

Scuola Musicale Comunale
a.s. 2011/12
disposizioni interne

Sommario

TITOLO 1. Generalità 6
Art. 1 Apertura e chiusura della Scuola 6
Art. 2 Ammissioni, iscrizioni, ritiri 6
TITOLO 2. Struttura della Scuola 7
Art. 3 Offerta formativa 7
Art. 4 Rette di frequenza 8
TITOLO 3. Strutturazione dei corsi 9
Art. 5 Propedeutica 9
Art. 6 Esperimento 10
Art. 7 Corsi ordinari effettivi 11
Art. 8 Materie complementari 13
Art. 9 Corsi amatoriali effettivi 15
TITOLO 4. Esami 17
Art. 10 Esami di ammissione 17
Art. 11 Esami di conferma 17
Art. 12 Esami di promozione 18
Art. 13 Esame di passaggio 19
Art. 14 Pre-esami 20
Art. 15 Ripetizione degli anni di corso, esoneri e bonus 21
TITOLO 5. Indicazioni didattiche e valutazioni 22
Art. 16 Criteri di valutazione 22
Art. 17 Votazioni 23
Art. 18 Esiti 24
TITOLO 6. Assenze, profitto e condotta 26
Art. 19 Compiti dei Docenti 26
Art. 20 Compiti delle famiglie 27
Art. 21 Non riammissione a Scuola 28
Art. 22 Congelamento 29
Appendice: modulistica 30

TITOLO 1. GENERALITÀ

Art. 1
Apertura e chiusura della Scuola

1. Di norma i corsi iniziano nel mese di ottobre e terminano a giugno dell'anno successivo.

Art. 2
Ammissioni, iscrizioni, ritiri.

1. L'accesso alla Scuola avviene tramite *esame di ammissione*.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 30 settembre; tuttavia, se vi è disponibilità di posti, dopo le nuove ammissioni possono essere accolte anche domande a termine scaduto.
3. Per essere riammessi alle lezioni, gli allievi già frequentanti sono tenuti a presentare una *domanda di iscrizione* alla fine dell'anno scolastico; in ogni caso non oltre il 30 settembre.
4. Il ritiro dalla Scuola Musicale deve essere comunicato alla Direzione con l'apposito modulo. In mancanza di questa comunicazione, la retta mensile di frequenza va regolarmente corrisposta. Va corrisposta anche la retta del mese in cui si effettua il ritiro.

TITOLO 2. STRUTTURA DELLA SCUOLA

Art. 3
Offerta formativa

1. I Corsi che possono essere frequentati presso la Scuola Musicale Comunale di Viterbo sono:
   a. *Propedeutica*, per i bambini da 4 a 10 anni. Il corso è articolato in due anni di frequenza, al termine dei quali l'allievo sceglie uno strumento. La durata del corso può essere prolungata dietro richiesta della famiglia (vedi Art. 5).
   b. *Amatoriale*, per chi desidera avvicinarsi alla musica senza seguire rigidamente i programmi ministeriali. Il corso non ha una durata prefissata.
   c. *Ordinario*, per chi desidera seguire i programmi ministeriali vigenti nei Conservatori di Stato e conseguire i titoli professionali relativi. La durata è conforme a quella dei programmi ministeriali.
   d. *Uditore*, per chi desidera assistere alle lezioni senza prenderne attivamente parte.
   e. *Tirocinante*, per chi, avendo già conseguito la laurea musicale, desideri affiancarsi al Docente per apprenderne meglio la didattica e prepararsi al mondo del lavoro.
2. Gli allievi iscritti ai corsi *amatoriali* e *ordinari* sono ammessi inizialmente con la qualifica di allievi *in esperimento*. Al termine del periodo di *esperimento*, la qualifica degli allievi amatoriali o ordinari muta in *effettivi*.
3. Gli allievi dei corsi di Propedeutica, i Tirocinanti e gli Uditori non sono tenuti all'*esame di ammissione*.

Riassunto delle categorie degli allievi:

Amatoriale Ordinario	*in esperimento* *effettivo*
Propedeutica	
Uditore	
Tirocinante	

Art. 4
Rette di frequenza

1. Le rette di frequenza devono essere corrisposte entro la prima settimana di ogni mese attraverso bollettino postale debitamente compilato (c.c. Postale 17009010) e intestato a *"Comune di Viterbo, Settore Cultura, Scuola Musicale"*.
2. Gli attestati di pagamento devono essere prontamente consegnati a Scuola all'inizio di ogni mese.
3. Le diverse rette sono di seguito elencate:
   a. Ammissione: € 13,00
   b. Iscrizione: € 18,00
   c. Mensilità corso di Propedeutica: € 30,00
   d. Mensilità corsi Ordinari e Amatoriali in esperimento: € 60,00
   e. Mensilità corsi Ordinari e Amatoriali effettivi: € 100,00
   f. Mensilità Tirocinio: € 50,00
   g. Mensilità Uditore: € 30,00
4. Per più allievi appartenenti allo stesso nucleo familiare o per allievi che frequentino più di un corso principale, si applicano le seguenti riduzioni di prezzo sulla mensilità dei **corsi ordinari e amatoriali effettivi** (al punto 3.e):

2° figlio o 2° corso	20% di riduzione	€ 80 in luogo di € 100
3° figlio o 3° corso	30% di riduzione	€ 70 in luogo di € 100

5. Gli allievi non in regola con i pagamenti non saranno ammessi a lezione.
6. Sono consentiti versamenti cumulativi ma solo come anticipo di rette successive.

Panoramica dei corsi attualmente vigenti presso la Scuola Musicale Comunale:

corsi ↓	*esami e rette* →	**esame di ammissione**	**1 o 2 anni di esperimento**	**esame di conferma**	**retta mensile**	**durata**	**pre-esame**[1]	**esame di promozione**[2]	**esame di passaggio**
PROPEDEUTICA		no[3]	no	no	€ 30,00	2 anni (prorogabili)	no	no	no
AMATORIALE		sì	sì (€ 60,00)	no	€ 100,00	indefinita	no	no	sì[4]
ORDINARIO		sì	sì (€ 60,00)	sì	€ 100,00	secondo il programma ministeriale	sì	sì	no
UDITORE		no	no	no	€ 30,00	indefinita	no	no	no
TIROCINANTE		no	no	no	€ 50,00	indefinita	no	no	no

TITOLO 3. STRUTTURAZIONE DEI CORSI

Art. 5
Propedeutica

Per i bambini dai quattro ai dieci anni è attivo il corso di Propedeutica il cui scopo è quello di avvicinare progressivamente i giovani allievi alla musica, attraverso l'esperienza personale e collettiva del "fare musica" attivamente con il corpo, la voce e lo strumentario Orff. L'obiettivo è aiutare e accompagnare il bambino non solo nel suo sviluppo musicale, ma anche in quello cognitivo, relazionale ed affettivo, attraverso un percorso globale di apprendimento.

1. Al corso di Propedeutica sono ammessi i bambini dai 4 ai 10 anni.
2. Per il corso di Propedeutica non è previsto esame di ammissione.

---

[1] Vedi Art. 14.

[2] Vedi Art. 12.

[3] Non è richiesto un esame di *ammissione* per il corso di Propedeutica; è invece dovuto al termine del corso, per segnarsi ai corsi di canto o di strumento.

[4] Vedi Art. 13.

3. Il corso è articolato in due anni di frequenza, al termine dei quali l'allievo sceglie uno strumento e si sottopone a esame di ammissione per il corso *ordinario* o *amatoriale* (vedi Art. 2).
4. La durata del corso può essere estesa dietro richiesta scritta della famiglia.

Art. 6
Esperimento

Si tratta del primo periodo di studio dello strumento o del canto, nel quale si sperimentano le capacità dell'allievo e durante il quale l'allievo stesso si misura con l'impegno e la disciplina richiesti.

1. Gli allievi ammessi ai corsi *ordinari* o *amatoriali* frequentano inizialmente uno o due anni di *esperimento*, con retta mensile più bassa.
2. Lo stato di *esperimento* si mantiene per tutto il primo anno di studio e si può estendere ad un secondo anno, a discrezione del Docente.
3. Per accedere ai corsi effettivi, l'allievo dei corsi *ordinari* effettuerà un *esame di conferma* al termine dell'anno scolastico (nei mesi di maggio/giugno).
4. Gli allievi dei corsi *amatoriali* non sono tenuti a sostenere l'esame di *conferma*: il Docente della materia principale attesterà il passaggio ai corsi effettivi o l'eventuale prolungamento dell'esperimento al secondo anno.
5. Gli allievi dei corsi *ordinari in esperimento* sono tenuti sin da subito alla frequenza delle *materie complementari* previste dal corso di studi (vedi Art. 8).
6. Nei corsi *amatoriali* la frequenza alle *materie complementari* è facoltativa. La frequenza a detti corsi è disciplinata nell'Art. 8 punto 6.
7. Sia per i corsi *ordinari* che *amatoriali*, il periodo di esperimento si conclude obbligatoriamente al termine del secondo anno di frequenza.
8. In seguito al periodo di *esperimento*, la qualifica degli allievi muta in *effettivi*.
9. In nessun caso è possibile retrocedere dai corsi *effettivi*, siano essi *ordinari* che *amatoriali*, a quelli *in esperimento*.

Art. 7
Corsi ordinari effettivi[5]

L'allievo che voglia misurarsi con i programmi di studio ministeriali viene iscritto al corso ordinario. Dopo un primo periodo di uno o due anni di esperimento (vedi Art. 6), verrà guidato dal Docente nel repertorio classico e stimolato, quando pronto, a sostenere gli esami nei Conservatori statali o negli Istituti Musicali Pareggiati. La frequenza alle materie complementari è assolutamente obbligatoria (basti pensare che il primo esame da sostenere non è quello di strumento ma quello di Teoria Solfeggio e Dettato Musicale).

1. I corsi ordinari sono strutturati conformemente ai Programmi Ministeriali in uso presso i Conservatori di Stato. Gli esami principali (Compimenti) sono sostenuti negli anni di corsi di seguito elencati:
   a. *Pianoforte*, *chitarra*, archi (*violino*, *viola*, *violoncello*):

      Compimento inferiore: V anno
      Compimento medio: VIII anno
      Compimento superiore: X anno

   b. Legni (*flauto*, *clarinetto*, *sassofono*):

      Compimento inferiore: V anno
      Compimento superiore: VII anno

   c. Ottoni (*tromba*, *trombone*):

      Compimento inferiore: IV anno
      Compimento superiore: VI anno

   d. *Canto*:

      Compimento inferiore: III anno
      Compimento superiore: V anno

2. Sin dal periodo di *esperimento* gli allievi dei *corsi ordinari* sono tenuti alla frequenza anche delle *materie complementari* previste dal corso di studi e qui di seguito elencate:
   a. *Pianoforte*, *chitarra*:
      i. **Prima del compimento inferiore:** 1) Teoria solfeggio e dettato musicale, 2) Pianoforte complementare

[5] Secondo i Programmi Ministeriali relativi al *Vecchio Ordinamento*.

ii. **Prima del compimento medio:** 1) Cultura musicale generale, 2) Storia della musica

b. Archi (*violino*, *viola* e *violoncello*):

i. **Prima del compimento inferiore:** 1) Teoria solfeggio e dettato musicale[6], 2) Pianoforte complementare

ii. **Prima del compimento medio:** 1) Cultura musicale generale, 2) Storia della musica

iii. **Prima del compimento superiore:** 1) Quartetto

c. *Sassofono*:

i. **Prima del compimento inferiore:** 1) Teoria solfeggio e dettato musicale *(vedi nota 6)*, 2) Pianoforte complementare

ii. **Prima del compimento superiore:** 1) Cultura musicale generale, 2) Storia della musica

d. Altri legni (*flauto*, *clarinetto*) e ottoni (*tromba*, *trombone*):

i. **Prima del compimento inferiore:** 1) Teoria solfeggio e dettato musicale

ii. **Prima del compimento superiore:** 1) Cultura musicale generale, 2) Storia della musica

e. Canto:

i. **Prima del compimento inferiore:** 1) Teoria solfeggio e dettato musicale

ii. **Prima del compimento superiore:** 1) Cultura musicale generale, 2) Storia della musica, 3) Pianoforte complementare, 4) Arte scenica, 5) Letteratura poetica e drammatica

3. Gli allievi dei corsi *ordinari effettivi* sono sempre tenuti a effettuare *esami di promozione* da un anno di corso al successivo. Detti esami si svolgono al termine dell'anno scolastico (nei mesi di maggio/giugno).

4. Gli allievi dei corsi *ordinari effettivi* possono ripetere lo stesso anno di corso un secondo anno solamente. In questo caso, nelle valutazioni finali l'anno di corso verrà contraddistinto dall'abbreviazione *rip.* (ad esempio, "VI corso rip."). Un allievo dovrà ripetere l'anno di corso:

a. in caso di votazione insufficiente;

---

[6] Alcuni Conservatori esigono che l'esame di *Teoria solfeggio e dettato musicale* sia sostenuto prima di quello di *Pianoforte complementare*.

b. per assenza all'esame di *promozione*.

5. Gli allievi dei *corsi ordinari* che non frequentino le *materie complementari* sono passati d'ufficio ai *corsi amatoriali*.
6. Gli allievi dei corsi *ordinari effettivi* che vogliano presentarsi nei Conservatori per sostenere esami *in qualunque sessione (estiva* o *autunnale*), sia nelle materie principali sia in quelle complementari, devono obbligatoriamente sostenere il *pre-esame* interno nei mesi di marzo-aprile (vedi Art. 14). Se l'esito del pre-esame è positivo, essi possono dare l'esame nella sessione estiva o autunnale, a loro scelta. Se l'esito è negativo, è loro preclusa la possibilità di presentarsi nella sessione estiva mentre possono autonomamente, e dietro loro responsabilità, presentarsi in quella autunnale.
7. La non osservanza delle norme suddette comporta la non riammissione a Scuola.

Art. 8
Materie complementari

Le materie complementari sono parte integrante del processo formativo degli allievi dei corsi ordinari. Essendo esami propedeutici a quelli principali, comportano per la famiglia un'attenta valutazione ed una precisa organizzazione dello studio per l'allievo. Lo studente che sceglie il percorso amatoriale non è obbligato a frequentare le materie complementari.

1. In virtù del prospetto delle materie complementari presente all'Art. 7, sono qui determinati i periodi obbligatori di frequenza da parte degli allievi *ordinari*, nelle modalità illustrate nella tabella seguente:

MATERIA	DURATA[7]	PROPEDEUTICITÀ[8]	CLASSI DI	FREQUENZA A PARTIRE DA[9]

[7] Durata del Corso secondo i Programmi Ministeriali. Per la classe di Teoria e Solfeggio, visto l'aumentare delle difficoltà delle prove di esame nei Conservatori Statali di Musica e sentito il parere dei colleghi, i Docenti hanno proposto di aumentare la frequenza a quattro anni in luogo dei tre previsti.

[8] Ogni esame complementare (*Licenza*) deve essere conseguito prima di un determinato esame della materia principale che si frequenta *(Compimento*).

MATERIA	DURATA[7]	PROPEDEUTICITÀ[8]	CLASSI DI	FREQUENZA A PARTIRE DA[9]
Teoria e Solfeggio	3 (o 4) anni	Compimento INFERIORE	tutte le classi	esperimento
Pianoforte Complementare	3 anni	Compimento INFERIORE	Violino Viola Violoncello Sassofono	III
Pianoforte Complementare	3 anni	Compimento SUPERIORE	Canto	III
Cultura Musicale Generale (Armonia Complementare)	1 anno	Compimento SUPERIORE	Canto	IV
			Tromba	VI
			Flauto Clarinetto	VII
	2 anni	Compimento MEDIO	Pianoforte Chitarra Violino Viola Violoncello	VII
		Compimento SUPERIORE	Sassofono	VI
Storia della Musica	2 anni	Compimento MEDIO	Pianoforte Chitarra Viola Violino Violoncello	VII
		Compimento SUPERIORE	Canto	IV
			Tromba	V
			Flauto Clarinetto Sassofono	VI
Letteratura Poetica e Drammatica	1 anno	Compimento SUPERIORE	Canto	V
Quartetto	2 anni	Compimento SUPERIORE	Viola Violino Violoncello	IX

2. La mancata frequenza alle materie complementari sopra elencate nei periodi obbligatori comporta il passaggio automatico ai corsi *amatoriali*.

[9] Obbligatoria a partire dall'anno di corso principale indicato.

3. Quando le condizioni lo permettano, alcuni studenti dei corsi *ordinari*, sia *in esperimento* che *effettivi*, vengono automaticamente selezionati dal Docente e dalla Direzione per la frequenza anticipata alle materie complementari, prima del periodo obbligatorio. La famiglia esprimerà o meno il consenso a tale proposta.
4. Un allievo dei corsi *ordinari* o *amatoriali* può fare richiesta all'inizio dell'anno scolastico per la frequenza ad una materia complementare:
   a. se desidera frequentare quella materia complementare prima del periodo obbligatorio;
   b. se desidera frequentare una materia complementare non prevista nel piano di studi. In questo caso al termine dell'anno scolastico, il Docente non emetterà giudizio o votazione in quanto interesse particolare dell'allievo.
5. La frequenza anticipata ad una materia complementare o la frequenza a materia complementare non prevista dal corso di studi verrà accordata a insindacabile giudizio della Direzione, sentito il parere del Docente interessato e previa disponibilità dei posti.
6. Nei corsi *amatoriali* la frequenza alle *materie complementari* è facoltativa. Nel caso voglia frequentare alcune materie complementari, l'allievo:
   a. è tenuto a comunicare la scelta in Direzione all'inizio dell'anno tramite apposito modulo E o segnalandola all'atto del passaggio dal corso *ordinario* a quello *amatoriale*; tale richiesta va rinnovata all'inizio di ogni anno accademico;
   b. è obbligato alla regolare frequenza delle materie suddette; eventuali periodi di assenza prolungata o la rinuncia devono essere comunicati tempestivamente in Direzione per iscritto.
7. La frequenza al corso di *Musica da Camera* (ad eccezione per la preparazione all'esame di *quartetto*) e a quello di *Esercitazioni Orchestrali* non è obbligatoria ma è largamente consigliata in quanto uniche lezioni collettive per lo studio della musica d'insieme.

Art. 9
Corsi amatoriali effettivi

È il corso di studi appropriato per coloro che vogliono suonare uno strumento e cantare senza l'onere di sostenere gli esami interni o quelli del Conservatorio. A volte è un vali-

do aiuto per chi vuole temporaneamente sospendere lo studio professionale per sopraggiunti problemi personali. Il passaggio dal corso ordinario a quello amatoriale è istantaneo; l'inverso si ottiene sottoponendosi all'esame di passaggio, alla fine dell'anno, o durante i pre-esami.

1. I Docenti possono accettare allievi dei corsi *amatoriali* qualora abbiano disponibilità di posti.
2. La disponibilità dei posti per allievi *amatoriali* viene determinata all'inizio dell'anno scolastico.
3. Il Docente è libero di ammettere in classe, a sua discrezione, più allievi di quanto previsto dal suo incarico, appartenenti sia ai corsi *effettivi* che a quelli *amatoriali*.
4. Qualora, all'inizio dell'anno scolastico, il Docente non avesse più disponibilità in classe, l'Allievo dei corsi *amatoriali* sarà trasferito ad altro Docente disponibile. In caso questo non sia possibile, l'allievo non potrà essere riammesso a Scuola.
5. Il *passaggio* al corso *amatoriale* può avvenire in un qualunque momento dell'anno scolastico, con richiesta dell'allievo o di uno dei Docenti. La richiesta di passaggio:
   a. dovrà essere comunicata in Direzione;
   b. dovrà essere discussa con la famiglia dell'interessato;
   c. il consenso della famiglia sarà espresso per iscritto attraverso il *Modulo C* e consegnato in Direzione.
6. I corsi *amatoriali* non sono contraddistinti da alcun particolare anno di corso, giacché si segue un *iter* formativo *ad hoc*. Al termine dell'anno il Docente esprime un giudizio positivo o negativo sul profitto dell'allievo.
7. Nei corsi *amatoriali* la frequenza alle *materie complementari* è facoltativa. La frequenza a detti corsi è disciplinata nell'Art. 8 punto 6.
8. La retta da corrispondere è la stessa del corso *ordinario*.
9. I Docenti non sono tenuti al rispetto dei programmi ministeriali per la preparazione agli esami statali.
10. Non sarà richiesto alcun esame di *promozione* a fine anno.
11. Il trasferimento al *corso ordinario* si effettua tramite *esame di passaggio* ovvero durante la sessione dei *pre-esami* (vedi Art. 13 e Art. 14).

TITOLO 4. ESAMI

Art. 10
Esami di ammissione

Gli aspiranti allievi saranno ammessi a frequentare i corsi, in base ai posti disponibili, previo esame attitudinale, che sarà effettuato da una Commissione composta da tre Docenti.

1. Sono tenuti a sostenere gli esami di ammissione tutti i candidati che vogliano entrare alla Scuola Musicale Comunale di Viterbo in qualità di allievi *amatoriali* o *ordinari*.
2. Nell'esame verranno testate le capacità fisiche e le attitudini di base. Particolare attenzione sarà riservata alle motivazioni che hanno portato il candidato ad avvicinarsi alla musica.
3. La commissione di esame sarà composta da un minimo di due Docenti della Scuola Musicale Comunale e sarà presieduta dal Coordinatore.

Art. 11
Esami di conferma

Esami che segnano il passaggio dai corsi ordinari in esperimento a quelli effettivi.

1. Sono tenuti a effettuare gli esami di *conferma* gli allievi dei corsi *ordinari* che dal *1°* o *2° esperimento* vogliano passare ai *corsi ordinari effettivi*.
2. Gli allievi *ordinari in esperimento* non possono essere riammessi a frequentare le lezioni presso la Scuola Musicale Comunale:
   a. se assenti all'esame di *conferma;*
   b. se non raggiungono la votazione di 6/10;
   c. ogni caso dubbio andrà discusso con la Commissione giudicatrice ed il Coordinatore per valutare possibili soluzioni alternative:
      i. i Docenti possono prospettare a detti allievi la possibilità di proseguire gli studi nei *corsi amatoriali;*

ii. in casi eccezionali, qualora un Docente ravvisi una seria motivazione, gli allievi possono essere riammessi (sempre con il parere positivo di tutti i Docenti interessati e del Coordinatore).

3. Gli allievi *amatoriali in esperimento* passano automaticamente a *effettivi* dopo il secondo anno di esperimento. Se il Docente lo ritiene opportuno, il periodo di esperimento può concludersi dopo il primo anno.

Art. 12
Esami di promozione

Sono le prove finali degli allievi dei corsi ordinari effettivi, attraverso le quali gli allievi accedono ai successivi anni di corso.

1. Sono tenuti ed effettuare gli esami di *promozione*, sia delle materie principali che di quelle complementari, tutti gli allievi dei *corsi ordinari effettivi* con le eccezioni seguenti:
   a. allievi che abbiano sostenuto all'interno dello stesso anno scolastico il *pre-esame*, sia con esito positivo che negativo;
   b. allievi che non abbiano raggiunto la votazione di 6/10 al termine del II quadrimestre [sono tenuti però a sostenere l'esame di promozione per le altre eventuali materie nelle quali abbiano ottenuto la sufficienza (vedi Art. 15)]. Il Docente può richiede di sottoporre a esame di passaggio anche allievi appartenenti a questa categoria.
2. I programmi dei vari anni di corso sono quelli determinati dal Collegio dei Docenti.
3. Un allievo che voglia effettuare un *salto di corso*, in modo da essere ammesso ad un corso superiore a quello immediatamente successivo, dovrà richiedere il parere al proprio Docente, il quale presenterà richiesta scritta in Direzione. Agli esami di *promozione* lo studente presenterà quindi un programma conforme al corso da lui richiesto. La Commissione giudicatrice, nell'accoglimento della domanda, valuterà non solo la preparazione nella materia suddetta ma anche nelle altre materie eventualmente correlate nonché l'ammissibilità della richiesta in relazione ai programmi ministeriali vigenti.
4. Gli allievi che non abbiano raggiunto la votazione di 6/10 in una determinata materia al termine del II quadrimestre ripeteranno l'anno di corso. Si ricorda

che non è possibile ripetere lo stesso anno di corso per più di due volte (vedi Art. 21).

5. L'assenza agli esami di passaggio comporta la ripetizione dell'anno di corso.
6. Non possono essere riammessi a frequentare le lezioni nei *corsi ordinari effettivi* (vedi Art. 21)*:*
   a. gli allievi che non hanno raggiunto la sufficienza **per la seconda volta consecutiva nello stesso esame di promozione** o che, comunque, debbano ripetere lo stesso anno di corso per la seconda volta (vedi Art. 7 di queste *Disposizioni Interne* e Art. 12 dell'Ordinam. Scolast.);
   b. ogni caso dubbio andrà discusso con la Commissione giudicatrice ed il Coordinatore per valutare possibili soluzioni alternative:
      i. i Docenti possono prospettare a detti allievi la possibilità di proseguire gli studi nei corsi *amatoriali;*
      ii. in casi eccezionali, qualora un Docente ravvisi una seria motivazione, gli allievi possono essere riammessi (sempre con il parere positivo di tutti i Docenti interessati e del Coordinatore).

Art. 13
Esame di passaggio

Esame attraverso il quale un allievo dei corsi amatoriali chiede di essere ammesso al percorso professionale dei corsi ordinari.

1. Sono tenuti all'*esame di passaggio* gli allievi che vogliano trasferirsi, per il successivo a.s., dai corsi *amatoriali* a quelli *ordinari effettivi*.
2. Il programma d'esame deve essere conforme a quello determinato dal Collegio dei Docenti.
3. L'*esame di passaggio* si tiene al termine dell'anno scolastico, contestualmente agli *esami di promozione*.
4. È possibile effettuare esami di passaggio anche durante la sessione dei pre-esami (vedi Art. 14).
5. Il candidato inoltrerà domanda in Direzione con congruo anticipo rispetto alle date stabilite per gli esami scelti. Nella richiesta l'allievo dovrà indicare l'anno di corso della materia *principale* al quale vuole essere ammesso e preciserà le materie complementari eventualmente connesse.

6. L'allievo verrà sottoposto a esame di passaggio anche per quelle materie complementari nelle quali si prevede l'ammissione a un anno di corso successivo al primo.
7. L'allievo che abbia effettuato con successo l'*esame di passaggio*, è ammesso ai corsi *ordinari effettivi* (eventuali periodi di *esperimento* si considerano conclusi con l'esame suddetto).

Art. 14
Pre-esami

Gli allievi che si preparano a sostenere gli esami presso i Conservatori di Stato, sono sottoposti a questo importante test dove vengono ricreate le stesse condizioni che gli studenti incontreranno durante l'esame statale.

1. Quando un Docente lo ritiene opportuno, segnala presso la Direzione che un allievo è pronto all'esame di Stato. In questo caso la Scuola prevede un *pre-esame* nei mesi di marzo/aprile con il quale l'allievo saggia il suo grado di preparazione.
2. Il pre-esame è obbligatorio per tutti gli studenti dei corsi *ordinari effettivi* che presentino domanda per sostenere l'esame nei Conservatori statali, sia per le materie principali che per quelle complementari.
3. Se l'esito del pre-esame è positivo, gli allievi possono dare l'esame nella sessione estiva o in quella autunnale, a loro scelta. Se l'esito è negativo, è loro preclusa la possibilità di presentarsi nella sessione estiva mentre possono autonomamente, e dietro loro responsabilità, presentarsi in quella autunnale.
4. Gli allievi che non sono presenti al pre-esame o che non ottengono la promozione, non potranno sostenere esami in alcuna sessione presso i Conservatori di Stato, pena la non riammissione alla Scuola Musicale Comunale.
5. Gli allievi che abbiano sostenuto il pre-esame, non dovranno effettuare l'esame di *promozione* al termine dell'anno scolastico.
6. Durante la sessione dei pre-esami possono essere effettuati *esami di passaggio* dal corso amatoriale all'ordinario. Tali allievi sono tenuti a sostenere *tutte le prove previste per l'esame in oggetto*, anche per le materie che essi non frequentino presso la Scuola. Coloro che abbiano effettuato con successo l'*esame di passaggio* in questa sessione, malgrado non possano essere inseriti nelle classi delle materie

complementari che non abbiano già frequentato dall'inizio dell'anno, verranno comunque presentati agli esami statali come allievi ordinari della Scuola.

Tabella riassuntiva degli esami interni:

ESAME	PERIODO	CATEGORIE DI STUDENTI
AMMISSIONE	inizio anno scolastico	candidati ad essere ammessi come allievi *amatoriali* o *ordinari*
CONFERMA	fine anno scolastico	allievi *ordinari in esperimento* che debbano passare ai corsi *effettivi*
PRE-ESAMI	marzo-aprile	allievi *ordinari* e *amatoriali* che vogliano sostenere esami statali nella *sessione estiva*
PROMOZIONE	fine anno scolastico	allievi *ordinari effettivi* con votazione superiore a 6/10 e che non abbiano già effettuato il *pre-esame* (gli allievi con votazione inferiore sostengono l'esame di *promozione* solo se richiesto dal Docente)
PASSAGGIO	fine anno scolastico	allievi *amatoriali* che vogliano passare a *ordinari effettivi*

Art. 15
Ripetizione degli anni di corso, esoneri e bonus

Un profitto insufficiente comporta la ripetizione dell'anno di corso. Al contrario, una vita musicale attiva e la partecipazione alle iniziative scolastiche viene lodata e premiata.

1. Gli allievi che, alla chiusura del II Quadrimestre, abbiano conseguito in una materia una votazione inferiore a 6/10, ripeteranno l'anno di corso e non sosterranno la relativa prova di promozione (si intende, per quella sola materia; peraltro sono tenuti a presentarsi comunque agli altri esami eventualmente previsti nel loro corso di studi; vedi Art. 12).
2. Saranno inoltre esonerati dagli esami di *promozione* e *conferma*:
   a. gli allievi di *propedeutica*, dei corsi *amatoriali*, *tirocinanti* e *uditori*;
   b. gli allievi che abbiano già effettuato ad aprile il *pre-esame* della stessa materia (sia con esito positivo che negativo);
   c. gli allievi che, a giudizio del Docente, passano dal *1° esperimento* al *2° esperimento*;
3. Saranno esonerati dalla prova di *solfeggio cantato* (ma non dalle prove di *solfeggio parlato* e di *teoria musicale*) tutti gli allievi di solfeggio che partecipano al Coro d'Istituto nel *Saggio di Fine Anno* o in altra manifestazione celebrativa.

4. Agli allievi che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di *Esercitazioni Orchestrali*, di *Musica da Camera* o entrambi, verranno accreditati punteggi suppletivi in proporzione all'impegno.

TITOLO 5. INDICAZIONI DIDATTICHE E VALUTAZIONI

Art. 16
Criteri di valutazione

1. Durante gli esami verranno assegnati voti nei diversi aspetti della preparazione, in modo da analizzare diverse componenti e dare precise indicazioni all'allievo. Tali componenti sono denominate *unità valutative*.
2. La scheda sarà completata da un *voto finale* che non sarà necessariamente la media dei precedenti ma costituirà la valutazione complessiva dell'allievo.
3. Il numero e la qualità delle unità valutative saranno differenziate da materia a materia e saranno determinate dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico.
4. Le unità valutative potranno essere le seguenti o altre determinate dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico (le unità sono contrassegnate da numeri arabi mentre con lettere e numeri romani le spiegazioni e ripartizioni delle voci):

Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale
1. Ritmo
   a. *chiave di violino (o endecalineo)*
   b. *setticlavio*
2. Intonazione
   c. *canto*
   d. *trasporto*
   e. *musica corale*
3. Dettato musicale
4. Teoria
5. Lettura a prima vista

Pianoforte complementare
1. Scale e arpeggi
2. Duvernoy op. 120 ovv. Czerny
3. Clementi (Sonatine)
4. Impostazione e tecnica
5. Espressività e interpretazione

Storia della Musica
1. Conoscenze storiche
2. Repertorio

Cultura Musicale Generale
1. Basso (solo corso biennale)
2. Modulazione
3. Teoria

Strumenti e canto
2. Intonazione
   a. *capacità di produrre suoni di altezza esatta sia nell'esecuzione solistica nella musica d'insieme.*
3. Ritmo

   a. *capacità di mantenere la scansione metrica e di eseguire con precisione le figurazioni ritmiche del brano.*
4. Preparazione del programma
   a. *numero di brani preparati tra quelli previsti nell'attuale anno di corso;*
   b. *capacità di eseguire il programma soddisfacendo i requisiti di base:*
      i. *rispetto delle diteggiature*
      ii. *accuratezza delle note*
      iii. *pedalizzazione appropriata*
      iv. *dizione*
      v. *arcate*
      vi. *ecc.*

Nell'impostazione tecnica confluiscono molti aspetti che possono essere separati, all'occorrenza:

5. Impostazione tecnica
   a. *corretta postura, posizione degli arti e rilassamento muscolare;*
   b. *aspetti tecnici raggiunti, rapportati alla difficoltà del brano e all'anno di corso:*
      i. *(intonazione)*
      ii. *agilità*
      iii. *sostegno del suono*
      iv. *timbro*
      v. *vibrato*
      vi. *ecc.*
6. Timbro, espressività, interpretazione
   a. *attenzione agli aspetti timbrici dello strumento o della voce;*
   b. *facoltà di modificare efficacemente agogica, dinamica e timbrica durante l'esecuzione pur mantenendo nitida la scansione metrica;*
   c. *nella musica d'insieme, facoltà di percepire la propria parte nella globalità, pur mantenendo capacità interpretativa individuale;*
   d. *esecuzione del brano alla luce della sua collocazione storico-stilistica.*
7. Tenuta emotiva
   a. *consapevolezza dei propri processi emotivi e della loro influenza sull'esecuzione;*
   b. *gestione dell'ansia da esecuzione.*
8. Lettura a prima vista
   a. *saper leggere la musica direttamente dal testo senza studio preventivo.*

Avvertenza. Si consiglia di limitare il numero di unità valutative a un massimo di cinque per materia. Si raccomanda di includere sempre *ritmo* e *tenuta emotiva* tra le unità valutative di strumento e canto.

Art. 17
Votazioni

1. I voti vengono espressi in *decimi*.
2. Nell'assegnazione, si tenga presente che:
   a. un voto al di sotto del 6 esprime un parere negativo
   b. tra il 6 ed il 7 (escluso) si ritiene che l'allievo abbia ottenuto la *Sufficienza*
   c. dal 7 all'8,50 (escluso) l'allievo è promosso *con Merito*
   d. dall'8,50 al 10 l'allievo è promosso *con Distinzione*
   e. nel caso di allievi che abbiano conseguito la votazione di 10/10 e la cui preparazione sia stata giudicata encomiabile, la Commissione esaminatrice potrà integrare la votazione con l'espressione *"Con lode"*.
3. Si assegnerà un voto per ogni *unità valutativa* e uno finale, come voto complessivo (vedi Art. 16). Il voto finale non deve necessariamente essere una media dei precedenti.

4. Nel voto finale sarà considerata la partecipazione, con esito positivo, alle classi di *Esercitazioni orchestrali* e *Musica da Camera*. In questo caso si assegnerà un punteggio suppletivo, fino ad un massimo di 0,50 punti in più (il voto complessivo può essere arrotondato).

Art. 18
Esiti

1. Gli allievi, al termine dell'anno scolastico, sono licenziati attraverso il solo giudizio del Docente oppure tramite quello della Commissione d'esame. Detto giudizio esprime la condizione futura dell'allievo. Detti giudizi sono di seguito elencati:
   a. ***"Confermato"*** è il giudizio degli allievi che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di *ammissione*.
   b. ***"Prolunga esperimento"*** è il giudizio che il Docente utilizza nel II Quadrimestre per indicare che l'allievo frequenterà il secondo anno di *esperimento*.
   c. ***"Promosso"*** è il giudizio degli allievi che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di *promozione*.
   d. ***"Promosso con salto"*** è il giudizio degli allievi che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di *promozione* ad un anno di corso diverso da quello successivo.
   e. ***"In attesa di esame di stato"*** è il giudizio degli allievi che hanno sostenuto il *pre-esame* e sono in attesa di recarsi nei Conservatori statali o negli Istituti Musicali Pareggiati. l'esame di *promozione*. Si noti che l'anno di corso non può essere espresso e che in molti casi il risultato degli esami complementari condizionano anche l'anno di corso della materia principale, che non può essere parimenti inserito nella scheda di valutazione.
   f. ***"Esame conseguito"*** è il giudizio degli allievi che hanno sostenuto con successo l'esame statale. In questo caso va aggiornato l'anno di corso. Nel caso di una materia complementare, se necessario, va aggiornato anche l'anno di corso della materia principale.
   g. ***"Non promosso"*** è il giudizio degli allievi che hanno sostenuto con esito negativo l'esame di *promozione*. Comporta la ripetizione dell'anno di corso.
   h. ***"Assente agli esami"*** è il giudizio degli allievi che non si sono presentati all'esame di *conferma* o a quello di *promozione*. Comporta:
      i. nel caso dell'esame di *conferma*, la non riammissione a Scuola;
      ii. nel caso dell'esame di *promozione*:

- se l'allievo non era ripetente, la ripetizione dell'anno di corso;
- se l'allievo era già ripetente, la non riammissione a Scuola.

i. ***"Ripete per approfondimento"*** è il giudizio degli allievi che hanno una votazione positiva ma che non sono comunque giudicati in grado (per problemi emotivi o tecnici o per mancati limiti di età) di proseguire nel normale corso di studi oppure perché non hanno ancora espletato gli esami complementari propedeutici. Si tratta di una ripetizione dell'anno *senza demerito (s.d.)*. In questo caso l'allievo può ripetere l'anno di corso più volte.

j. ***"Espulso"*** è il giudizio degli allievi:

   i. *in esperimento*, non giudicati sufficienti all'esame di conferma o che non si sono presentati agli esami;
   ii. *ordinari effettivi* che, già ripetenti, non abbiano ottenuto una votazione sufficiente all'esame di promozione o non si siano presentati agli esami;
   iii. che siano incorsi in azioni di particolari gravità.

k. ***"Passa a ordinario"*** è il giudizio degli allievi che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di *passaggio* dal corso *amatoriale* a quello *ordinario*.

l. ***"Passa a amatoriale"*** è il giudizio degli allievi che effettuano il passaggio dal corso *ordinario* a quello *amatoriale*. Si ricorda che questo passaggio può essere effettuato anche durante il corso dell'anno scolastico, previo avviso alla famiglia (la quale deve firmare un consenso scritto).

m. ***"Non valutato – corso facoltativo"*** è il giudizio degli allievi che frequentano materie complementari non previste dal programma di studio della loro materia principale.

n. ***"Positivo"*** è il giudizio favorevole espresso dal Docente nei riguardi del profitto degli allievi dei corsi *amatoriali effettivi*.

o. ***"Negativo"*** è il giudizio non favorevole espresso dal Docente nei riguardi del profitto degli allievi dei corsi *amatoriali effettivi*.

p. ***"Non valutabile"*** è il giudizio espresso in quei casi nei quali siano insufficienti i mezzi di valutazione a causa di eccessive assenze o altre motivazioni. Si tratta di un'espressione da usare con cautela, poiché è preferibile in assoluto che il giudizio sia chiaro (promosso, non promosso, ecc.).

Elenco riassuntivo dei giudizi esprimibili:

ESITO	SPIEGAZIONE
confermato	• dal corso sperimentale a quello ordinario *(Art. 6 e Art. 11)*
prolunga esperimento	• dal 1° esperimento al 2° esperimento *(Art. 6)*
promosso	• da un anno dei corsi ordinari al successivo *(Art. 12)*
promosso con salto	• da un anno dei corsi ordinari ad un anno diverso dal successivo *(Art. 12)*

ESITO	SPIEGAZIONE
in attesa di esame di stato	• per allievi che abbiano sostenuto con successo il *pre-esame* scolastico e siano in attesa di recarsi nei Conservatori Statali *(Art. 14)*
esame conseguito	• allievo che ha sostenuto con successo l'esame statale (va aggiornato l'anno di corso; nel caso di una materia complementare, se necessario, va aggiornato anche l'anno di corso della materia principale)
non promosso	• allievo che ripete l'anno di corso attuale perché giudicato insufficiente agli esami di promozione *(Art. 12)*
assente agli esami	• allievo che ripete l'anno di corso attuale perché assente all'esame di promozione *(Art. 12)*
ripete per approfondimento	• allievo che ripete l'anno di corso attuale perché, malgrado il giudizio positivo, non è ancora considerato pronto ad intraprendere il programma dell'anno successivo (*ripetizione dell'anno senza demerito*) o perché non ha ancora espletato gli esami complementari propedeutici *(Art. 7)*
espulso	• allievo del corso sperimentale che non è stato giudicato sufficiente all'esame di conferma o non si è presentato agli esami *(Art. 11)* • allievo che, già ripetente, non abbia ottenuto una votazione sufficiente all'esame di promozione o non si è presentato agli esami *(Art. 12)* • altri gravi casi che comportano la non riammissione a Scuola *(Art. 21)*
passa a ordinario	• allievo del corso amatoriale che sostiene l'esame di fine anno per essere ammesso ai corsi ordinari *(Art. 13)*
passa a amatoriale	• allievo dei corsi ordinari che passa al corso amatoriale *(Art. 9)*
non valutato - corso facoltativo	• allievi che frequentano materie complementari non previste dal programma di studio della loro materia principale *(Art. 7)*
positivo ovv. *negativo*	• giudizi esprimibili per gli allievi dei corsi amatoriali *(Art. 9)*
non valutabile	• espressione da usare nei casi di assenze eccessive o in ogni altro caso nel quale vi siano problemi nel formulare un giudizio

TITOLO 6. ASSENZE, PROFITTO E CONDOTTA

Art. 19
Compiti dei Docenti

È diritto delle famiglie venire a conoscenza per tempo di mancanze nel profitto, nella frequenza o nella condotta, in modo da intervenire nel modo che più loro ritengano opportuno.

1. I sig.ri Docenti sono tenuti a contattare personalmente **allo scadere di ogni mese** le famiglie degli allievi minorenni – *ordinari*, *amatoriali*, *uditori* o *tiroci-*

nanti – che abbiano effettuato troppe *assenze* (tre consecutive o un numero eccessivo di assenze distribuito in un periodo ristretto) e di quelli il cui *rendimento* o impegno non sia stato reputato soddisfacente o quelli il cui *comportamento* risultasse sconveniente. Ogni insegnante sarà quindi direttamente responsabile non solo della preparazione dello studente ma anche dei periodici contatti con le famiglie interessate.

2. Le assenze possono essere giustificate solo dagli esercenti la patria potestà. Di conseguenza, una giustificazione data dal solo allievo non può essere considerata sufficiente e comporta la necessità di contattare la famiglia per le opportune verifiche.
3. Ogni Docente è libero di valutare quali casi siano da sottoporre alla Direzione, attivando in questo caso i canali più formali.
4. Il Docente è responsabile dell'allievo minorenne a lui affidato fino all'avvenuta riconsegna alla famiglia.
5. I Docenti sono tenuti a rispettare gli orari di lezione da loro comunicati alle famiglie.

Art. 20
Compiti delle famiglie

Le famiglie sono parte integrante della Scuola. Il controllo dello studio, della partecipazione e della frequenza si affianca, integrandolo, al lavoro svolto dai Docenti. Dal punto di vista psicologico, poi, il sostegno della famiglia è tanto importante da poter essere considerato imprescindibile. L'allievo assicurerà non solo un grado di preparazione sufficiente al passaggio da un anno di corso al successivo ma anche l'effettiva partecipazione alle attività scolastiche.

1. Le famiglie sono tenute:
   a. a vigilare costantemente sull'effettiva frequenza, sull'andamento del profitto e sulla condotta;
   b. a rispettare gli orari di lezione a loro comunicati dal Docente. In caso di ritardo o assenza, è assolutamente obbligatorio avvisare telefonicamente o personalmente la Scuola, con congruo anticipo;
   c. a controllare settimanalmente gli avvisi affissi nella bacheca dell'istituto;

d. a contattare personalmente le segreterie scolastiche dei Conservatori di Musica statali o degli Istituti Musicali Pareggiati nei quali desiderino presentare i propri figli, informandosi con accuratezza delle procedure per la presentazione delle domande e di ogni altro adempimento necessario (si tenga presente che normalmente la presentazione delle domande d'esame è effettuata nel mese di aprile). La Scuola Musicale Comunale di Viterbo non sarà responsabile di alcun problema connesso a mancata o erronea informazione da parte degli utenti né di alcun rapporto tra gli stessi e i Conservatori o gli Istituti Musicali Pareggiati.

2. Le famiglie hanno l'obbligo di conservare ogni tipo di documento rilasciato dalla Scuola Musicale Comunale di Viterbo ed esibirlo qualora se ne faccia richiesta.
3. Le famiglie e gli allievi devono partecipare, per quanto loro possibile, alle attività scolastiche e alle manifestazioni organizzate dalla Scuola Musicale Comunale di Viterbo.

Art. 21
Non riammissione a Scuola

La Scuola è un luogo di apprendimento nel quale è fondamentale la componente del rispetto reciproco. Lo Studente, legato al Docente da rapporti professionali e spesso affettivi, deve essere guidato nel percorso formativo e consigliato nelle scelte. Spetta quindi al Docente determinare se il grado di preparazione del proprio Allievo è sufficiente al conseguimento di un esame statale nelle sessioni estive o se è necessario uno studio più approfondito. L'Allievo manterrà inoltre una condotta consona all'ambiente di studio nel quale è inserito.

1. L'allievo non è riammesso a Scuola nei casi seguenti:
   a. qualora abbia già ripetuto lo stesso anno di corso due volte e non abbia raggiunto la votazione di 6/10 al termine del II Quadrimestre o all'esame di promozione;
   b. qualora si sia presentato a sostenere esami, sia principali che complementari, nei Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati senza autorizzazione della Scuola e senza aver ottenuto esito positivo al relativo *pre-esame*;

c. qualora sia incorso in comportamenti di particolare gravità (art. 13 dell'Ordinam. Scolast.). Comportamenti gravi possono essere considerati, a mero titolo di esempio:
   i. accumulare assenze eccessive non giustificate;
   ii. mantenere una condotta inadeguata, che impedisca il corretto svolgimento delle lezioni o danneggi le suppellettili oppure metta a repentaglio il decoro e il buon nome della Scuola;
   iii. compiere azioni giudicate didatticamente o professionalmente scorrette oppure pericolose o sconvenienti nei confronti dei Docenti, degli altri allievi o del personale in servizio.

2. La decisione, prima di essere esaminata e formalizzata dal Comitato di Amministrazione, deve essere discussa tra i Docenti interessati e il Coordinatore, quindi comunicata e ulteriormente approfondita con la famiglia dell'interessato.

Art. 22
Congelamento

In casi eccezionali l'allievo può chiedere la temporanea sospensione della frequenza fino al termine dell'anno scolastico. Con questa formula, alla riapertura dell'anno scolastico, non dovrà sostenere nuovamente l'esame di ammissione.

1. Gli allievi che per gravi motivi non possano più frequentare le lezioni, hanno la possibilità di chiedere la temporanea sospensione dalla partecipazione ai corsi, dal momento della richiesta fino al termine dell'anno scolastico, e il "congelamento" della propria posizione. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Scuola attraverso l'apposito modulo e presa in esame dai Docenti interessati e dal Coordinatore, i quali giudicheranno l'ammissibilità della stessa.
2. L'allievo che usufruisce di questa opportunità, potrà riprendere le lezioni a partire dall'anno scolastico successivo a quello di presentazione della richiesta mediante semplice domanda di *iscrizione*, senza essere sottoposto a nuovo esame di *ammissione*.
3. L'opportunità decade negli anni seguenti.

APPENDICE: MODULISTICA

Per quanto sopra esposto, è necessario rendere disponibili i seguenti moduli per la compilazione da parte degli interessati:

Modulo A: Ammissione

Modulo B: Iscrizione

Modulo C: Passaggio dal corso ordinario ad amatoriale

Modulo D: Passaggio dal corso amatoriale a ordinario

Modulo E: Richiesta di frequenza di materie complementari per allievi al corso amatoriale

Modulo F: Frequenza di frequenza eccezionale di materia complementare

Modulo G: Scheda pre-esame

Modulo H: Scheda esame di conferma/promozione/passaggio

Modulo I: Richiesta di certificato di frequenza

Modulo L: Ritiro

Modulo M: Congelamento